



INFORMAZIONE

**per i pensionati e le
pensionate all'estero
Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale Austriaco**

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT



Gentili signori e signore!

Da oggi Lei appartiene alla gran parte delle persone da noi assistite. Questa guida si propone di illustrare le disposizioni legislative dei diritti e degli obblighi dei pensionati riceventi una pensione e perciò é molto importante per Lei esserne informato e leggere attentamente la presente guida informativa.

Su richiesta, Le facciamo pervenire questo dépliant anche in lingua inglese. Sul sito Internet www.pensionsversicherung.at può accedere anche alla traduzione di queste informazioni nelle seguenti lingue: croato, serbo, sloveno, slovacco, ceco, ungherese, turco, italiano, spagnolo, francese ed inglese.

La presente edizione si basa sulle disposizioni legali al 1. gennaio 2019.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi a organizzazioni e consulenti esperti in materia che sono a Vostra disposizione negli istituti competenti di Vienna e in altri Paesi dove Lei può avere dettagliate informazioni sulle disposizioni specifiche concernenti i pensionati all'estero.

La nostra impresa di servizio si propone di aiutare i nostri clienti in modo efficace e velocemente prendendo in considerazione tutte le nostre possibilità legali.

Ihre Pensionsversicherungsanstalt
IL SUO ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE AUSTRIACO

IN QUESTO DEPLIANT TROVA:

Accertamento della pensione	3
Pagamento della pensione.....	3
Adattamento della pensione per la prima volta	4
Calcolo e liquidazione della pensione	5
Disposizioni specifiche concernenti pensioni di vecchiaia	5
Disposizioni specifiche concernenti le pensioni di invalidità e le pensioni di incapacità	5
Disposizioni specifiche per pensioni di vecchiaia anticipate e pensioni corridoio o per lavori pesanti	8
Pensione ai/alle superstiti	9
Pensioni ai/alle vedovi/e.....	9
Pensione ai/alle vedovi/e per divorziati/e	11
Disposizioni specifiche per la pensione ai vedovi/e	12
Pensione agli orfani.....	13
Disposizioni specifiche per la pensione agli orfani.....	14
Prestazioni d'assistenza	14
Assegni familiari	16
Sospensione della pensione	17
Cambiamento di residenza	17
Pagamenti straordinari	17
Imponibilità della pensione	18
Assicurazione contro le malattie	19
Certificato di esistenza in vita.....	21
Avvertimenti.....	22
Informazioni e consulenza	24

ACCERTAMENTO DELLA PENSIONE

PROVVEDIMENTO

Il provvedimento contenente la decisione per il diritto a una pensione verrà mandato al richiedente per iscritto.

Il richiedente ha la possibilità di presentare un ricorso che però non dovrà superare il termine di tre mesi dalla data in cui avrà ricevuto la decisione, dopodiché il provvedimento sarà ritenuto valido.

NOTIFICA

Se Le è stato trasmesso un anticipo sulla Sua pensione tramite una notifica significa che mancano ancora tutti gli accertamenti riguardanti il provvedimento definitivo della pensione. Ci impegneremo in ogni caso a farLe pervenire la decisione definitiva il più presto possibile.

Il PROVVEDIMENTO (la DECISIONE) è un documento molto importante, dato che La dichiara titolare di una pensione a carico dell'istituzione previdenziale austriaca.

Per questo motivo La raccomandiamo di conservare il documento con cura.

PAGAMENTO DELLA PENSIONE

La **liquidazione** della pensione avviene **posticipatamente**, al primo del mese successivo.

Qualora il giorno fissato fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, la pensione le verrà accreditata in tempo, vale a dire che ne potrà disporre al più tardi nell'ultimo giorno feriale.

L'assegno o l'**accredito** della pensione potrà essere ritirato **solo dal/dalla titolare della pensione**.

ISTRUZIONE PER TUTTI GLI STATI MONDIALI

La pensione può essere liquidata solo tramite gli uffici postali tedeschi Spa

- a mezzo di accreditamento su un conto corrente di un istituto bancario di Sua scelta nello Stato di residenza o
- a mezzo di pagamento assegno, tramite la spedizione di un assegno circolare (eccetto la Svizzera) o
- su richiesta, la pensione austriaca può essere pagata anche su un „conto corrente in Euro per non residenti“ (fino ad ora EURO-/conto interno).

Qualora volesse cambiare il modo di pagamento, La preghiamo di comunicarcelo in tempo.

ISTRUZIONI PER LA GERMANIA:

La pensione per via degli uffici postali tedeschi SPA

- può essere liquidata in contanti o
- può essere liquidata senza contanti presso un istituto bancario tedesco (banca, cassa di risparmio)

ADATTAMENTO DELLA PENSIONE PER LA PRIMA VOLTA

NEL SECONDO ANNO DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE

Le pensioni con una decorrenza determinata nell'anno 2019 verranno aumentate per la prima volta il **1. gennaio del secondo anno dopo il giorno determinato.**

Esempio: Data di decorrenza della pensione nell'anno solare 2019
Primo aumento della pensione: 1.1.2021

ECCEZIONE PER LE PENSIONI AI/ALLE SUPERSTITI

Un'eccezione viene costituita solo dalle pensioni ai/alle superstiti, se la **data di decorrenza della persona deceduta** è prima dell'anno 2019.

In questo caso la pensione ai/alle superstiti con la data di decorrenza prima dell'anno 2019 verrà aumentata **per la prima volta il primo gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza** della pensione ai/alle superstiti.

Esempio: Data di decorrenza della pensione del/della deceduto/a: prima dell'anno solare 2019.
Data di decorrenza della pensione ai/alle superstiti: nell'anno solare 2019.
Primo aumento della pensione ai/alle superstiti: 1.1.2020.

CALCOLO E LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE

Al calcolo della pensione si aggiungono anche i periodi assicurativi acquisiti in uno Stato Membro dell'Unione Europea, dello SEE (Spazio Economico Europeo), in Svizzera, in uno Stato con cui è stata stipolata una convenzione o presso una organizzazione internazionale tenendo conto delle disposizioni legali vigenti in Austria. **Dall'istituto austriaco verrà poi liquidata quella parte della pensione che ricade nei periodi assicurativi austriaci.**

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI PENSIONI DI VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA ELEVATA

Se l'assicurato/a va in pensione dopo aver raggiunto l'età prevista dalla legge (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) potrà beneficiare di una **pensione elevata** (bonifico) per i mesi posteriori al ricorso della prestazione, in ogni caso non prima del termine del tempo d'attesa riempito o del periodo di assicurazione minimo.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI LE PENSIONI DI INVALIDITÀ E LE PENSIONI DI INCAPACITÀ

PENSIONE PARZIALE

Nel caso in cui l'assicurato/a, che abbia il diritto a una pensione di invalidità o a una pensione di incapacità, svolga un lavoro retribuito (che non superi i 446,81 Euro per l'anno 2019), il diritto alla pensione cambia trasformandosi per i mesi solari in cui l'avente diritto ha percepito il nominato reddito in pensione parziale. Qualora il reddito totale superasse un dato limite, la pensione diminuisce di un importo imputabile. In caso contrario spetta all'avente diritto tutta la pensione d'invalidità e di invalidità al lavoro.

Qualora il reddito totale superasse l'importo lordo di 1.220,01 Euro, la pensione diminuirebbe di un importo imputabile. L'importo imputabile viene formato da specifiche parti del reddito totale, tenendo conto delle percentuali da imputare nella pensione parziale. Nell'anno 2019 gli importi delle percentuali dei redditi totali sono i seguenti:

da 1.220,01 fino a 1.830,08 Euro il	30%
da 1.830,08 fino a 2.440,01 Euro il	40% e
da 2.440,01 Euro in su il	50%

L'importo imputabile non deve superare il 50% della prestazione e neanche il reddito totale.

Il reddito totale viene formato dalla somma della pensione (senza l'importo incrementato) e dal reddito lordo.

Il ricalcolo della pensione parziale avviene:

- in caso di adattamento della pensione
- quando l'avente diritto inizia un'attività lavorativa
- su richiesta del/della titolare della pensione
- al conguaglio di fine anno.

PENSIONE D'INVALIDITÀ/INCAPACITÀ PERMANENTE

La pensione d'invalidità/incapacità è solo concessa senza limite di tempo se a causa delle condizioni fisiche o mentali si deve aspettare un'invalidità permanente e un miglioramento tramite riabilitazione medica e lavorativa non è possibile.

PENSIONE TEMPORANEA D' INVALIDITÀ/INCAPACITÀ

Una pensione d'invalidità o incapacità a breve termine è concessa alle persone nate entro il 31 dicembre 1963 se per un periodo superiore a sei mesi è stato presente una invalidità temporanea. Di principio, l' indennità è erogata per 24 mesi. Se dopo questo tempo determinato l'invalidità continua a manifestarsi, la pensione è concessa per ulteriori 24 mesi su richiesta ma solo se la richiesta è stata presentata entro 3 mesi dopo la scadenza del periodo d'invalidità temporanea.

DOMANDA DI PROLUNGAMENTO

Se le condizioni di salute del/della titolare di una pensione a tempo determinato non migliorano, si consiglia di inoltrare la domanda di prolungamento **tre mesi prima della fine della concessione della pensione** così da evitare che il pagamento venga interrotto.

SOLDI DI RIABILITAZIONE / RIEDUCAZIONE

Valido per persone nate dopo il 1. gennaio 1964

Soldi di riabilitazione

Nel caso che l'invalidità o l'inabilità al lavoro duri più di sei mesi non si produce il diritto a una pensione ma, soddisfatte le condizioni richieste, si ha la possibilità di chiedere un importo di riabilitazione.

Soldi di rieducazione

Se insieme alla domanda di una pensione di invalidità o inabilità si produce il diritto a una riabilitazione professionale mediante una decisione, il pensionista dopo aver soddisfatto le condizioni richieste avrà diritto a dei soldi di rieducazione.

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO

Qualora si potesse presumere un miglioramento della condizione di salute dell'assicurato/a, l'ente pensionistico dovrà provvedere alle relative e aggiornate visite mediche per gli accertamenti sulla condizione di salute.

REVOCAZIONE DELLA PENSIONE

La pensione d'invalidità o incapacità permanente è revocata, se lo stato di salute dell'interessato/a migliora in modo tale che le condizioni per ottenere le prestazioni concesse non sono più presenti.

L'esercizio di un'attività professionale può anche portare ad un controllo dell'invalidità/incapacità e di conseguenza alla revocazione della pensione.

Al compimento dell'età normale di pensionamento (60 anni di età per le donne, 65 per gli uomini), la pensione non potrà più essere sospesa.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PENSIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATE E PENSIONI CORRIDOIO O PER LAVORI PESANTI

ABOLIMENTO DELLA PENSIONE

La pensione di vecchiaia anticipata così come una pensione corridoio ed una concessa per lavori pesanti verrà sospesa appena il/la titolare assumerà un'attività lavorativa – anche se all'estero – il cui **reddito lavorativo** lordo superi l'importo minimo stipulato dalla legge.

RIPRESA

La pensione sospesa verrà riconcessa a partire dal giorno in cui verrà sospesa l'attività lavorativa autonoma o dipendente che supera l'importo minimo stipulato dalla legge.

Per riprendere il più presto la liquidazione della pensione La preghiamo di informarci il più presto possibile.

Limite del reddito minimo retribuito per l'anno 2019: Euro 446,81.

TRAPASSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia anticipata passa **automaticamente** alla pensione di vecchiaia regolare, al primo del mese successivo al compimento dell'età normale di pensionamento (60 anni di età per le donne, 65 per gli uomini) nell'ammontare prestabilito.

Nel caso esistesse già il diritto ad una pensione di vecchiaia anticipata, l'inoltamento di una domanda di pensione non sarebbe più lecita.

PENSIONE AI/ALLE SUPERSTITI

La pensione ai/alle superstiti spetta al coniuge (anche se divorziato) sopravvissuto del coniuge defunto e ai figli/alle figlie del defunto genitore. Per i figli/le figlie valgono gli stessi requisiti che per le persone citate nel capitolo “assegni familiari”.

Le disposizioni seguenti sulle pensioni ai/alle superstiti devono essere applicate anche ai coniugi immatricolati.

PENSIONI AI/ALLE VEDOV/E

La pensione di vedovanza è calcolata in base alla pensione che il coniuge deceduto (divorziato) avrebbe o ha percepito al momento del decesso.

DIRITTO DAL 0% AL 60%

L'importo della pensione ai/alle vedovi/e ammonta dallo **0 al 60%** della pensione che sarebbe spettata al/alla defunto/a alla data della morte.

Per determinare la percentuale deve essere formata una base di calcolo; il reddito degli ultimi due anni solari prima della morte del/della defunto/a e quello del/della superstita prima della morte dell'assicurato/a dovrà essere diviso per 24.

Se negli ultimi due anni solari il reddito del/della defunto/a era ridotto a causa di malattia o disoccupazione, allora la base di calcolo per il/la defunto/a dovrà essere formata dal reddito degli ultimi quattro anni solari prima della morte diviso per 48, ma solo se questo é piú conveniente per il/la superstita.

REDDITO

I redditi comprendono:

- Retribuzioni da lavori autonomi o dipendenti (nel territorio nazionale e all'estero),
- Retribuzioni di funzionari pubblici se superano il limite di reddito (vedi l'allegato),
- Prestazioni lorde ricorrenti provenienti da assicurazioni sociali e indennità di disoccupazione (per esempio pensioni, rendite per infortunio, indennità di malattia, indennità di disoccupazione),
- Prestazioni d'assistenza e riposo e prestazioni simili,
- Pensioni concesse all'estero,

- Prestazioni ai sensi della legge retributiva o indennità di servizio
- Ferie retribuite o indennità sostitutive per ferie non godute.
- Alle retribuzioni per via di orario di lavoro ridotto per anzianità la somma della base contributiva dell'assicurazione obbligatoria e i pagamenti straordinari se più alti della somma del reddito riscosso contemporaneamente;
- Pensioni amministrative e sussidi temporanei per via di piani sociali (o la base contributiva di una assicurazione volontaria esistente contemporaneamente, se è più alta del reddito riscosso dal/dalla defunto/a).

AUMENTO FINO AL 60%

Il diritto alla riscossione di meno del 60% della pensione può essere aumentato in dipendenza alla situazione lavorativa del/della vedovo/a.

Se la somma del reddito del/della vedovo/a e della pensione ai/alle vedovi/e non supera la determinata cifra di 1.995,25 Euro per l'anno 2019 – eccetto l'importo incrementato per assicurazioni supplementari facoltative – la percentuale della pensione ai/alle vedovi/e dovrà essere aumentata a tal punto da raggiungere il limite massimo della percentuale tenendo conto della somma del reddito del/della vedovo/a e della pensione ai/alle vedovi/e.

Un aumento della pensione ai/alle vedovi/e può **raggiungere al massimo il 60%** della pensione.

DIMINUZIONE FINO ALLO 0%

Qualora la somma della propria pensione o/e del reddito percepito superasse insieme alla pensione ai/alle vedovi/e il doppio contributo massimo mensile, la pensione ai/alle vedovi/e diminuirebbe dell'importo eccessivo fino ad arrivare allo 0%.

A partire dal 1.1.2013 si deve utilizzare la base imponibile contributiva doppia più alta valida nel 2012 (valore 2012 EUR 8.460,--).

Alla pensione ai/alle vedovi/e così calcolata dovrà essere eventualmente aggiunto il 60% di un importo incrementato speciale del/della defunto/a (per gli importi di eventuali assicurazioni supplementari facoltative).

COMUNICAZIONE DEL CAMBIAMENTO DEI REDDITI

Aumenti o diminuzioni dei propri redditi possono comportare un cambiamento della somma della pensione ai/alle vedovi/e. Il ricalcolo della pensione può essere effettuato solo tramite l'ufficio competente, in ogni caso nell'ambito dell'adattamento della pensione o su specifica richiesta dell'interessato/a.

PENSIONE AI/ALLE VEDOVI/E PER DIVORZIATI/E

Il coniuge divorziato che non ha contratto un nuovo matrimonio ha il diritto a una pensione

ai/alle vedovi/e se alla data della morte

- in base a una sentenza giudiziale
- in base a un confronto giudiziale
- in base a un contratto stipulato prima del divorzio e in cui il coniuge defunto sia stato obbligato a pagare alimenti.
- il coniuge defunto aveva pagato regolarmente delle somme ricorrenti per il mantenimento del coniuge a carico (diritto al mantenimento per via della relazione reddituale e se il matrimonio era durato almeno 10 anni).

LIMITE CON ASSEGNO ALIMENTARE E MANTENIMENTO

La dimensione della pensione ai/alle vedovi/e per il coniuge divorziato viene limitata dall'assegno di mantenimento mensile.

DIRITTO A UNA PENSIONE PER I/LE DIVORZIATI/E ILLIMITATA

Finché non si contrae un nuovo matrimonio si ha pienamente diritto alla riscossione di una pensione ai/alle vedovi/e, se

- la sentenza di divorzio contiene il verdetto secondo il §61, comma 3 della legge concernente il matrimonio (la parte attrice è del tutto o quasi del tutto colpevole per il disfacimento del matrimonio),
- il matrimonio è durato per almeno 15 anni e
- il coniuge divorziato alla data del passaggio in giudicato del divorzio abbia compiuto 40 anni di età.

L'esigenza che al punto della sentenza del divorzio il vedovo o la vedova abbia compiuto 40 anni non si applica, se il suddetto o la suddetta è dopo tale data inabile al lavoro o, se una pensione agli orfani è concessa per un/una figlio/a nato/a dal matrimonio divorziato o un/una figlio/a è stato/a adottato/a da i due coniugi e ha sempre abitato con il vedovo o la vedova dopo la morte del coniuge. L'esigenza che il/la figlio/a ha abitato sempre nell'abitazione familiare non si applica se il/la figlio/a è nato/a dopo la morte del padre.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PENSIONE AI VEDOV/E

PROLUNGAMENTO SUCCESSIVAMENTE ALLA DELIMITAZIONE

Se la pensione ai/alle vedovi/e fu riconosciuta solo per il periodo di 30 mesi solari a partire dalla morte dell'assicurato/a si deve tener conto delle disposizioni seguenti.

Se alla data della sospensione della pensione il/la titolare é invalido/a, il diritto alla pensione continua per la durata dell'invalidità. La domanda di proseguimento dovrà essere inoltrata entro i tre mesi prima della scadenza della pensione. Tutte le domande inoltrate dopo il suddetto termine verranno respinte. Se si sente invalido/a Le consigliamo di inoltrare un'apposita **domanda** di pensione ai/alle vedovi/e **prima della scadenza dei 30 mesi solari**.

SOMMA FORFETTARIA

In caso di un **nuovo matrimonio** da parte del/della vedovo/a, la pensione ai/alle vedovi/e verrà indennizzata pagando 35 volte l'importo mensile della pensione (senza supplemento di perequazione).

Se la pensione ai/alle vedovi limitata nel tempo scade per via di un nuovo matrimonio, non spetta piú alcun indennizzo.

RIPRESA DELLA PENSIONE AI/ALLE VEDOV/E

Se il nuovo matrimonio viene sciolto a causa della morte del coniuge o per divorzio o scioglimento o annullamento, il diritto alla pensione può essere ripreso ma solo **su** particolare **richiesta** e solo se:

- il divorzio o l'annullamento non é avvenuto per colpa del/della vedovo/a
- o se il/la vedovo/a alla data dell'annullamento può essere considerato/a senza colpa.

Il diritto é valido a partire dal primo del mese dopo l'inoltramento della domanda, in ogni caso non prima di 2 anni e mezzo dopo la scadenza della pensione.

Sulla pensione ai/alle vedovi/e ripresa dovranno essere imputati gli importi delle pensioni e delle retribuzioni di mantenimento del nuovo matrimonio, che spettano al coniuge divorziato per via dell'annullamento o scioglimento del matrimonio. **Una pensione ai/alle vedovi/e limitata nel tempo non può essere ripresa.**

PENSIONE AGLI ORFANI

La pensione agli orfani viene dedotta dalla pensione che sarebbe spettata al padre o alla madre defunta alla data del decesso.

AMMONTARE DELLA PENSIONE AGLI ORFANI

Una pensione agli orfani spetta ad ogni figlio dell'assicurato/a deceduto/a. La base per il calcolo di una pensione agli orfani é sempre costituita dal 60% della pensione ai/alle vedovi/e, indipendentemente dall'ammontare della stessa. La pensione agli orfani ammonta alla data del decesso di un genitore al 40% e alla data del decesso di entrambi i genitori al 60% della pensione ai vedovi. Se entrambi i genitori hanno i requisiti necessari per il diritto a una pensione allora il/la figlio/a avrà diritto a due pensioni.

FINO AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI DI ETÀ

Considerati come figli fino al compimento di 18 anni, sono i figli e i figli adottati dell'assicurato/dell'assicurata se hanno sempre abitato con quest'ultimo/a. In tal caso è irrilevante se il/la figlio/a esercita un'attività lavorativa o persegue un'educazione.

DOPO IL COMPIMENTO DEI 18 ANNI DI ETÀ

Dopo il compimento dei 18 anni di età il/la figlio/a ha diritto a una pensione agli orfani solo nei seguenti casi:

- Fino al compimento del 27° anno di età per i figli che frequentano un corso di studi o di formazione professionale e che ricevono un assegno familiare. Se non ricevono assegni familiari i figli devono perlomeno dimostrare di seguire gli studi in modo serio ed efficace (art. 2, n. 1, let. b della legge 1.9.1992, legge austriaca sulla prestazione familiare)
- ha partecipato all'anno di volontariato sociale, all'anno di volontariato ambientale, al servizio civile per la Memoria della Deportazione e della Shoah o al servizio sociale e per la pace all'estero, al massimo fino al compimento del 27. anno d'età o
- è inabile al lavoro, in quanto la malattia o l'infermità è subentrata prima del compimento dei 18 anni o durante l'educazione scolastica o formazione professionale, durante la partecipazione al servizio di volontariato sociale o al servizio di volontariato per la tutela ambientale, durante il servizio commemorativo all'interno del Paese o all'estero, durante il servizio sociale operato per la pace all'estero.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PENSIONE AGLI ORFANI

PROLUNGAMENTO

Per un riconoscimento prolungato della pensione l'interessato/a deve inoltrare una domanda entro tre mesi dopo il compimento dei 18 anni di età, così da evitare l'interruzione della liquidazione della pensione.

DATA DI CESSAZIONE DI TALE DIRITTO

Se non viene più risposto ai requisiti per il diritto, la pensione agli orfani scadrà a partire dalla fine del mese nel quale la persona non è più in grado di soddisfare i requisiti (la pensione non verrà più liquidata). Se la persona non ha più diritto a prestazioni per inabilità al lavoro, la pensione agli orfani è da rivocare entro la fine del mese successivo al ricevimento della comunicazione di revocazione. I nipoti del/della defunto/a non hanno diritto a una pensione agli orfani.

PRESTAZIONI D'ASSISTENZA

In caso di permanenza sul territorio nazionale e di percepimento di una prestazione di base (per esempio pensione) o di possesso della nazionalità austriaca (anche di una nazionalità equiparata a quella austriaca) è previsto anche il diritto alle prestazioni d'assistenza dopo aver presentato la richiesta e se ne sussistono le premesse. Per le prestazioni d'assistenza sono previsti 7 livelli che variano in base alle necessità.

A tali prestazioni vengono computate tutte le prestazioni nazionali e straniere collegate all'assistenza, così come determinate prestazioni assistenziali provenienti da un Paese dell'UE, dello SEE (Spazio Economico Europeo) e dalla Svizzera.

Le prestazioni d'assistenza vengono versate anche in caso di trasferimento della residenza abituale in un Paese dell'UE, dello SEE (Spazio Economico Europeo) o in Svizzera, finché l'avente diritto è soggetto all'assicurazione sanitaria austriaca.

Inoltre l'assicurato/a acquisisce il diritto a prestazioni d'assistenza se nel periodo dal 4. marzo 1933 al 9. maggio 1945 ha dovuto emigrare dall'Austria per motivi politici, religiosi o di nazionalità (eccetto se è stato attivo nel campo nazionalsocialista).

Il diritto si acquista inoltrando una apposita domanda, e la prestazione viene pagata 12 volte all'anno senza deduzioni.

La liquidazione avviene non prima del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il diritto alla prestazione assistenziale termina con il giorno del decesso dell'avente diritto. Nel dato mese la prestazione assistenziale verrà erogata in base a una quota proporzionale.

La determinazione del bisogno di assistenza avviene in base ad una visita medica e viene specificata da un decreto.

L'importo delle prestazioni assistenziali (a 7 livelli) ammonta a:

Livello	Il bisogno di assistenza supera al mese il numero di ore	Quota mensile 2019
1	65 ore	EUR 157,30
2	95 ore	EUR 290,—
3	120 ore	EUR 451,80
4	160 ore	EUR 677,60
A partire dal 5° livello disposizioni supplementari (assistenza particolarmente qualificata)		
5	180 ore e impiego (eccezionale) d'assistenza	EUR 920,30
6	180 ore e metodi d'assistenza senza coordinazione temporale durante la giornata e durante la notte o assistenza continua da parte di una infermiera	EUR 1.285,20
7	180 ore senza la possibilità di muovere le gambe o le braccia in modo normale o in uno stato equivalente	EUR 1.688,90

ASSEGNI FAMILIARI

Oltre al reddito pensionistico (escluso la pensione di reversibilità) per ogni figlio/a o figlio/a adottato/a del pensionato/della pensionata fino all'età di 18 anni spetta una sovvenzione per i figli; per figliastri e nipoti questo vale solo sotto circostanze speciali. Se più di una persona avesse diritto alla sovvenzione per i figli, la sovvenzione è concessa una volta solo per ogni figlio/a.

AMMONTARE

L'importo dell'assegno familiare è di 29,07 Euro mensili al lordo per ogni figlio.

La somma diminuisce se la pensione austriaca viene liquidata solo in base al cumulo dei periodi assicurativi all'estero.

Fino al compimento del 18° anno di età l'assegno familiare viene concesso anche se il figlio svolge un'attività lavorativa e indipendentemente dal reddito.

Dopo il compimento del 18° anno di età l'assegno familiare viene concesso solo nei seguenti casi:

- Fino al compimento del 27° anno di età per i figli che frequentano un corso di studi o di formazione professionale che reclama tutta la forza lavorativa
- ha partecipato all'anno di volontariato sociale, all'anno di volontariato ambientale, al servizio civile per la Memoria della Deportazione nel territorio nazionale e all'estero o al servizio sociale e per la pace all'estero, al massimo fino al compimento del 27° anno d'età o
- è inabile al lavoro, in quanto la malattia o l'infermità è subentrata prima del compimento dei 18 anni o durante l'educazione scolastica o la formazione professionale, durante la partecipazione al servizio di volontariato sociale o al servizio di volontariato per la tutela ambientale, durante il servizio commemorativo all'interno del Paese o all'estero, durante il servizio sociale o per la pace all'estero.

Per un riconoscimento prolungato della pensione l'interessato/a deve inoltrare una domanda entro tre mesi dopo il compimento dei 18 anni di età, così da evitare l'interruzione della liquidazione della pensione.

Se non viene più risposto ai requisiti per il diritto, la sovvenzione per figli scadrà a partire dalla fine del mese nel quale la persona non è più in grado di soddisfare i requisiti o nel caso di inabilità al lavoro alla fine del mese nel quale la comunicazione di revocazione è stata ricevuta.

SOSPENSIONE DELLA PENSIONE

La pensione può essere sospesa se sussistono determinate condizioni.

Ciò significa che il diritto alla pensione rimane ma che per certi motivi durante un certo periodo di tempo la pensione non viene liquidata.

La pensione viene sospesa durante una **pena privativa della libertà che dura piú di un mese**. I parenti non corresponsabili per la pena hanno il diritto a una parte della pensione ma solo se inoltrano una apposita domanda.

Particolarità: La pensione non viene sospesa, se l'esecuzione della pena privativa della libertà viene fatta tramite arresto domiciliare (braccialetto elettronico) controllato elettronicamente.

CAMBIAMENTO DI RESIDENZA

Se Lei cambia residenza, La preghiamo di comunicarcelo immediatamente e di farci pervenire il certificato di registrazione o il certificato del cambio di residenza. Se il cambio di residenza avviene in un altro Stato potrebbero causarsi eventualmente modifiche in vari ambiti come nell'ambito delle imposte sui salari o nell'ambito delle assicurazioni contro le malattie.

PAGAMENTI STRAORDINARI

Per le pensioni liquidate nei mesi di **aprile e ottobre di ogni anno** Le viene retribuito un pagamento straordinario.

La somma ammonta allo stesso importo della pensione per il mese die aprile e ottobre incluso l'assegno familiare.

ALIQUTA

Il primo pagamento straordinario é proporzionato, se la pensione nel mese del pagamento straordinario o negli ultimi 5 mesi non é stata pagata di continuo. In questo caso l'ammontare del pagamento straordinario diminuisce di un sesto per ogni mese in cui non venne pagata la pensione.

PARTICOLARITÁ

Per le pensioni ai superstiti sono valide le seguenti particolarità: Qualora la persona deceduta avesse già percepito una pensione, questi mesi verranno contati come mesi di incasso della pensione ai superstiti.

IMPONIBILITÀ DELLA PENSIONE

OBBLIGO FISCALE RIDOTTO

Tutte le persone che non risiedono in Austria o che non si trattengono in Austria per più di sei mesi vengono sottoposte ad un obbligo fiscale ridotto.

L'imposta sulle pensioni viene determinata in base alla legge relativa all'imposta sul reddito.

Un importo detraibile per un genitore solo o per un genitore che mantiene da solo la famiglia così come alcune quote esenti (per minorati fisici o per proprietari di tessere per vittime certificate ufficiali) non viene preso in considerazione.

CITTADINI DEL SEE E CITTADINI SVIZZERI

L'obbligo fiscale è illimitato per i cittadini di uno Stato Membro della UE o del SEE per cui vale la convenzione SEE ma solo se il reddito principale proviene dall'Austria. Una apposita domanda – per anni solari scaduti – dovrà essere inoltrata all'Istituto Finanziario di Vienna (Marxergasse 4, 1030 Wien).

Le ritenute correnti della pensione dovranno essere sottoposte alle imposte in base alle disposizioni per l'obbligo fiscale ridotto.

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Per evitare le doppie imposizioni in più Stati esistono delle convenzioni. Queste

convenzioni stabiliscono i diritti d'imposizione tra gli Stati.

Secondo le convenzioni contratte tra gli Stati per evitare le doppie imposizioni, le pensioni che vengono versate all'estero sono sottoposte all'imposta solo una volta. La lista attuale dei Paesi che hanno firmato una convenzione con l'Austria si trova sulla homepage del Ministero Federale delle Finanze: **www.bmf.gv.at**.

Se una convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato (straniero) di residenza, in Austria la pensione è soggetta a detassazione. In questo caso prima della trasformazione del codice fiscale il beneficiario deve presentare il certificato di residenza attestato dall'amministrazione fiscale estera (modulo ZS-QU1).

ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

RESIDENZA IN UNO STATO SEE O DELLA UE O IN SVIZZERA

Sono determinanti le regolamentazioni della VO (CEE) 1408/71 e della VO (CEE) 574/1972, così come a partire dal primo maggio 2010 della VO (CE) 883/2004 e 987/2009. In seguito Lei e i Suoi familiari a carico riceverete dal detentore dell'assicurazione contro le malattie le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie secondo le norme vigenti nel Suo Paese. Questo avviene generalmente se Lei riceve la pensione nel Suo Paese di residenza.

Se nel Suo Paese di residenza non esiste una Cassa malattia e se non ha un'assicurazione contro le malattie neanche in un altro Stato Membro o in Svizzera allora Le sarà concessa una prestazione a carico della Cassa Malattia austriaca che si baserà sulla pensione austriaca stipolata. Questa prestazione in natura le verrà concessa anche dal detentore dell'assicurazione contro le malattie secondo le norme vigenti nel Paese di residenza.

La Cassa pensionistica e di malattia del Suo Paese di residenza Le fornirà tutte le informazioni ulteriori.

RESIDENZA IN UN PAESE CON CUI ESISTONO RAPPORTI

Le regolamentazioni dell'accordo sulla sicurezza sociale sono determinanti. Non tutti gli accordi contengono disposizioni per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie per i pensionati. Accordi relativi all'assicurazione contro le malattie sono stati stipulati con i seguenti Stati:

Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Tunisia, Turchia.

Se lei risiede in uno dei Paesi summenzionati e se non riceve una pensione secondo la normativa del Suo Paese di residenza allora Le sarà concessa una prestazione a carico della Cassa Malattia austriaca che si baserà sulla pensione austriaca stipolata. Questa prestazione in natura le verrà concessa anche dal detentore dell'assicurazione contro le malattie secondo le norme vigenti nel Paese di residenza.

La Cassa pensionistica e di malattia del Suo Paese di residenza Le fornirà tutte le informazioni ulteriori.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE AUSTRIACA

La richiesta di prestazioni a carico dell'assicurazione austriaca presuppone l'iscrizione al competente istituto austriaco così come l'iscrizione al detentore soccorritore dell'assicurazione contro le malattie nel Paese di residenza.

NON VIENE CONCESSA UNA PENSIONE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE DI RESIDENZA

Se Lei risiede in uno Stato appartenente alla UE- o a uno Stato membro della SEE o in Svizzera, in Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Tunisia o in Turchia, verrà verificato allo stesso tempo del trattamento della domanda alla pensione se risponde ai requisiti necessari per poter iscriversi all'assicurazione contro le malattie.

RETRIBUZIONE DI UNA PENSIONE SECONDO LE NORME VIGENTI DEL PAESE DI RESIDENZA

La verifica summenzionata non viene fatta automaticamente se Lei risiede in uno Stato SEE o UE o in Svizzera. Per questo motivo La preghiamo di comunicarci al più presto in caso non sia iscritto ad un'assicurazione contro le malattie.

Qualora Lei fosse residente in Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Tunisia o Turchia, le prestazioni da parte dell'assicurazione contro le malattie avverranno secondo le disposizioni dello Stato di residenza. In questi casi non è possibile l'iscrizione all'assicurazione austriaca contro le malattie.

CONTRIBUZIONE PER L'ASSICURAZIONE MALATTIA AUSTRIACA

Nel caso di un'iscrizione alla cassa di malattia austriaca, ogni persona, eccetto i titolari di una pensione agli orfani, dovrà pagare un contributo.

RESIDENZA TEMPORANEA IN AUSTRIA

Se Lei risiede in uno Stato della SEE o UE o in uno Stato summenzionato che ha stipolato dei rapporti con altri Stati o se ha la residenza in Svizzera e risiede solo temporaneamente in Austria, può lo stesso, in caso d'emergenza (aiuto medico o cura) beneficiare per Lei e i Suoi familiari delle prestazioni in natura. I costi saranno a carico del detentore dell'assicurazione del Paese di residenza.

Per ulteriori informazioni si può rivolgere all'assicurazione del Paese di residenza o alla Cassa Malattia regionale austriaca.

CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

Per ricevere il pagamento della pensione i pensionati che risiedono all'estero dovranno presentare una volta all'anno il certificato di esistenza in vita.

Dall'obbligo di presentazione sono esclusi i pensionati che hanno la residenza in Germania, la cui pensione austriaca viene versata in Germania

TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA

Il modello di esistenza in vita si trasmette una volta all'anno nel mese di gennaio. Lo stesso modello, firmato e autenticato dovrà essere spedito alla Cassa pensionistica "Pensionsversicherungsanstalt".

Qualora l'interessato percepisse altri redditi che influenzassero sul reddito della pensione allora verrebbe richiesta una dichiarazione dei redditi.

Qualora il modello compilato per intero e autenticato non pervenisse immediatamente all'Istituto di Assicurazione Pensioni (PVA), la pensione non potrà venire corrisposta.

Il formulario "**certificato di esistenza in vita**" (in varie lingue) lo trova anche in Internet al sito **www.pensionsversicherung.at**. avvertimenti

AVVERTIMENTI

La normativa vigente obbliga tutti i/le beneficiari/e di pagamenti e tutti i/le richiedenti di comunicare immediatamente ogni cambiamento che potrebbe influire sui diritti, sulla somma delle prestazioni o sulla residenza.

LA PREGHIAMO DI COMUNICARCI
ENTRO **7 GIORNI**



(Se si riceve una pensione agli orfani entro 2 settimane)

- l'inizio di un'attività lavorativa retribuita e l'ammontare della retribuzione. Se si riscuote un assegno familiare, si prega di comunicare anche l'attività lavorativa del figlio.
- ogni cambiamento riguardante il reddito lavorativo.
- La riscossione di un risarcimento come indennità di ferie (indennità compensativa/sostitutiva) o di un'indennità di terminazione.

LA PREGHIAMO DI COMUNICARCI
ENTRO **DUE SETTIMANE**



- il cambiamento di residenza, tutti i cambiamenti del nome così come il matrimonio e/o una convivenza registrata.
- ogni accoglimento, ricalcolo (eccetto gli adattamenti di pensione) o sospensione di una pensione percepita da un altro Istituto pensionistico (nel Paese stesso e all'estero).
- Le prestazioni per indennità di malattia da parte dell'assicurazione austriaca contro le malattie.
- una pena detentiva che dura più di un mese
- se viene retribuita una pensione ai vedovi o una pensione ai superstiti per conviventi registrati, La preghiamo di comunicarci la concessione di prestazioni a carico di assicurazioni austriache contro infortuni (e/o risarcimenti per incidenti) o a carico di assicurazioni per disoccupati così come la concessione di prestazioni austriache o estere effettuate da un datore di lavoro

per impiegati in riposo o prestazioni pensionistiche equivalenti per via dei diritti nel campo del regime pensionistico o per via di una concessione pensionistica contrattuale da parte di un datore di lavoro, così come tutti i cambiamenti o le sospensioni a proposito.

- Se viene retribuita una pensione agli orfani o un assegno familiare, anche il cambiamento del nome o della residenza del figlio (orfano), la percezione o sospensione di assegni familiari, il matrimonio o la convivenza registrata (la morte) di un figlio (orfano) così come l'inizio del servizio militare o civile, il cambiamento del reddito del figlio (orfano) e/o la fine o l'interruzione degli studi, della formazione o dell'attività di volontariato (se il figlio/l'orfano ha già compiuto il 18° anno di età) così come la cessazione dell'incapacità.

LA PREGHIAMO DI COMUNICARCI
ENTRO 4 SETTIMANE



- ogni cambiamento nei requisiti per l'incasso di assegni di accompagnamento (per esempio altre prestazioni come indennità per ciechi e così via).

La comunicazione immediata di tutti i cambiamenti eviterà la riscossione di importi incassati eccessivamente. Tutte le notifiche a proposito le potrà mandare a tutti gli uffici dell'Istituto pensionistico.

La vorremmo inoltre informare che ogni comunicazione ritardata può significare il rimborso da parte Sua degli importi incassati eccessivamente.

INFORMAZIONI E CONSULENZA

Per ulteriori informazioni riguardanti la pensione siamo a Vostra disposizione nei giorni feriali da lunedì a giovedì dalle 7 alle 15.30 Mez. E il venerdì dalle 7 alle 15 Mez. Numero di telefono: **+43 503 03**.

Può spedire le richieste per iscritto all'indirizzo seguente:

**Pensionsversicherungsanstalt
Landesstelle Wien
Friedrich-Hillegeist-Straße 1
1021 Wien
Austria**

Ci può spedire anche un Fax al Nr. **+43 503 03/288 50** o per E-Mail all'indirizzo **pva-lsw@pensionsversicherung.at**.

Può consultare anche i nostri **GIORNI INFORMATIVI** della Pensionsversicherungsanstalt che vengono proposti nei seguenti Stati: **Germania, Italia, Croazia, Liechtenstein, Svizzera, Serbia, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria**.

Al colloquio è necessario presentare la carta d'identità con fotografia per poter dimostrare la propria identità.

Informazioni attuali riguardanti la pensione così come il luogo e gli orari dei giorni informativi li può trovare nel sito Internet:

www.pensionsversicherung.at

La DECISIONE (l'AVVISO) contiene il Suo „NUMERO DI ASSICURAZIONE“. La preghiamo di indicarlo sempre e in ogni corrispondenza dato che così possiamo trovare facilmente i suoi documenti e di conseguenza possiamo trattare le Sue richieste velocemente.

Editore e produttore:
Pensionsversicherungsanstalt
Friedrich-Hillegeist-Straße 1, 1021 Wien

